

ALLEGATO 2 – Det. Dirett.le n. 313/RE del 9/12/2021

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA per l'affidamento del servizio di rilevamento pedologico, alla scala di riferimento 1:50.000, dell'area costiera della regione Lazio, comprensivo di analisi dei suoli, valutazioni pedologiche e implementazione della Banca Dati Pedologica Regionale.

CUI S0483839100 3202100004/5

CUP F67E12000040001

CIG 9004889D78





Tabella riepilogativa

STAZIONE APPALTANTE	ARSIAL – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA	PROCEDURA APERTA
CVP PRINCIPALE	71351500-8
CVP SECONDARIO	71620000-0
OGGETTO DELLA PROCEDURA DI GARA	Servizio di rilevamento pedologico, alla scala di riferimento 1:50.000, dell'area costiera della regione Lazio, comprensivo di analisi dei suoli, valutazioni pedologiche e implementazione della Banca Dati Pedologica Regionale
C.U.P.	F67E12000040001
C.I.G.	9004889D78
TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	21/03/2022 ore 12:00
TERMINE ULTIMO PER LA RICHIESTA DI CHIARIMENTI	07/03/2022 ore 12:00
SEDUTA PUBBLICA VIRTUALE PER APERTURA DELLE OFFERTE	11/04/2022 ore 11:00
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	Offerta economicamente più vantaggiosa
VALORE STIMATO DELLA PROCEDURA	490.000,00 €
IMPORTO A BASE DI GARA	327.000,00 €
DURATA DEL CONTRATTO	3 anni
LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Regione Lazio
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	Sandra Di Ferdinando



DIS	SCIPLINARE DI GARA	5
1.	PREMESSE	5
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
	2.1 Documenti di gara	6
	2.2 Chiarimenti	
	2.3 Comunicazioni	7
	2.4 REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI E DOTAZIONE INFORMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	
3.	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	
4.	DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI	
	4.1 Durata	
_	4.2 Opzioni e rinnovi	
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	
6.	REQUISITI GENERALI	
7.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	
	7.1 Requisiti di idoneità	12
	 7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria 7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 	
	 7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale	
	7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	
8.	AVVALIMENTO	
9.	SUBAPPALTO.	17
10.	GARANZIA PROVVISORIA	17
11.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	19
12.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	
13.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	
14.	CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	
	14.1 Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative	
	14.2 Documento di gara unico europeo (DGUE)	
	14.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo (allegato I)	
15.	CONTENUTO DELLA BUSTA "B" – OFFERTA TECNICA	29
16.	CONTENUTO DELLA BUSTA "C"- OFFERTA ECONOMICA (ALLEGATO II)	30
17.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	31
	17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	31
	17.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	
	17.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica	
10	17.4 Metodo per il calcolo dei punteggi	34
18.		
19.	COMMISSIONE GIUDICATRICE	
20.	APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	
21.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	
22.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	
23.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	
24.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	41
25.	CODICE ETICO	41
26.	ACCESSO AGLI ATTI	42
27.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	42



27.1	Finalità del trattamento	. 42
	Base giuridica e natura del conferimento	
27.3	Natura dei dati trattati	. 42
27.4	Modalità del trattamento dei dati	. 43
27.5	Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati	. 43
27.6	Periodo di conservazione dei dati	. 43
27.7	Diritti del concorrente/interessato	. 43
27.8	Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati	. 44
27.9	Consenso al trattamento dei dati personali	44



DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEVAMENTO PEDOLOGICO, ALLA SCALA DI RIFERIMENTO 1:50.000, DELL'AREA COSTIERA DELLA REGIONE LAZIO, COMPRENSIVO DI ANALISI DEI SUOLI, VALUTAZIONI PEDOLOGICHE E IMPLEMENTAZIONE DELLA BANCA DATI PEDOLOGICA REGIONALE.

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. .313/RE del 9 dicembre 2021, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio di rilevamento pedologico, alla scala di riferimento 1:50.000, dell'area costiera della regione Lazio. Comprensivo di analisi dei suoli, valutazioni pedologiche e implementazione della Banca Dati Pedologica Regionale, come meglio definito nell'allegato Capitolato Tecnico (di seguito Capitolato).

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è nel territorio della regione Lazio, in parte delle province di Latina, Roma e Viterbo [codice NUTS 2: ITI4 e NUTS 3: ITI44, ITI43, ITI41]

Con il presente Disciplinare e relativi allegati, si richiede la presentazione di un'Offerta Tecnica e di un'Offerta Economica per l'aggiudicazione della gara, che avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice. Per l'espletamento della presente gara, la Stazione Appaltante si avvale del sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto S.TEL.LA. (di seguito denominato "Piattaforma") accessibile all'indirizzo https://stella.regione.lazio.it/Portale/

Le modalità di accesso ed utilizzo della Piattaforma sono indicate nel presente Disciplinare di gara. Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo della Piattaforma, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda alle informazioni accessibili al sito: https://centraleacquisti.regione.lazio.it/ alla voce "HELP" (.

Sul medesimo sito sono presenti i riferimenti per l'assistenza sul funzionamento applicativo della Piattaforma S.TEL.LA. I manuali operativi per l'utilizzo della Piattaforma dedicati alle imprese sono rinvenibili al seguente link: Manuali per le imprese - Centrale Acquisti | Regione Lazio (https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese).

ARSIAL in qualità di Stazione Appaltante/Committente è responsabile della pubblicazione e successiva aggiudicazione della procedura aperta centralizzata finalizzata all'acquisizione del servizio e provvederà, a seguito dell'aggiudicazione, alla sottoscrizione del relativo Contratto con l'Aggiudicatario, secondo le indicazioni contenuto nello Schema di Contratto allegato al presente Disciplinare.

La descrizione puntuale dei servizi nonché i contenuti di ciascun livello progettuale e le modalità, termini e condizioni di svolgimento degli stessi sono contenute nel Capitolato Tecnico che costituisce parte integrante del presente Disciplinare.

ARSIAL procederà allo svolgimento della gara anche in presenza di una sola offerta valida.

Ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, ARSIAL si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione o all'affidamento nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.



La partecipazione alla gara, la formazione della graduatoria, la proposta di aggiudicazione disposta dalla Commissione aggiudicatrice e l'aggiudicazione eventualmente disposta da ARSIAL, non comportano alcun obbligo per quest'ultima né alcun diritto per gli offerenti e/o per l'aggiudicatario a qualsivoglia prestazione da parte della Società stessa. La procedura aperta avverrà mediante gara di appalto, per gli operatori economici che hanno correttamente presentato offerta nelle forme e termini stabiliti. ARSIAL si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare, revocare in tutto o in parte la presente procedura, nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 e alla L. n. 241/1990, qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa e per qualunque ragione di legittimità e/o di merito, senza che gli offerenti e/o l'aggiudicatario possano esercitare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o d'indennizzo. In caso di sospensione e/o revoca o annullamento della procedura gli offerenti ovvero l'aggiudicatario non potranno esercitare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo nei confronti di ARSIAL, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese sostenute in ragione della partecipazione alla presente procedura. Con la presentazione delle offerte, gli operatori economici concorrenti attestano la piena ed esatta conoscenza, nonché l'incondizionata ed integrale accettazione, di quanto riportato negli atti di gara, che faranno parte integrante del contratto stipulato tra ARSIAL e l'aggiudicatario. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono altresì il trattamento dei rispettivi dati societari e personali, per le esigenze concorsuali, ai sensi del Regolamento UE N. 2016/679, recante Regolamento generale sulla protezione dei dati nonché per la loro pubblicazione sul sito istituzionale di ARSIAL -L'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio in ottemperanza agli obblighi normativi in materia di pubblicità e trasparenza.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la d.ssa Sandra Di Ferdinando

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara (di seguito Bando);
- 2) Disciplinare di gara (di seguito Disciplinare), con i seguenti moduli:

Allegato I – Istanza di partecipazione e modello di dichiarazione integrativa;

Allegato II - Modello di dichiarazione offerta economica;

- 3) Capitolato Tecnico e relativi allegati;
- 4) Schema di contratto;
- 5) Patto di Integrità.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <u>Bandi di gara e contratti - ARSIAL</u> nonché sulla Piattaforma telematica di gara S.TEL.LA, di seguito Piattaforma.

Il Bando di gara è stato pubblicato in G.U.R.I. e in G.U.U.E. e sul sito internet di ARSIAL. all'indirizzo https://www.arsial.it/amm-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/

2.2 CHIARIMENTI

Le richieste di chiarimenti e/o di ulteriori informazioni legate alla procedura di gara e relative ad elementi amministrativi e tecnici, da parte degli Operatori Economici interessati e registrati nella Piattaforma,



dovranno essere inviate alla Stazione Appaltante tramite la sezione "Chiarimenti" presente all'interno del dettaglio, disponibile sulla Piattaforma.

Sarà possibile inoltrare richieste di chiarimento entro le ore 11:00 del 7/3/2022. Le richieste pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modo difforme. La Stazione Appaltante, tramite la Piattaforma, risponderà alle richieste di chiarimento ricevute entro il termine. Tutte le richieste di chiarimento ricevute saranno consultabili nella Piattaforma. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro le ore 13:00 del 11/3/2022 e comunque almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite la Piattaforma e mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet www.regione.lazio.it/centraleacquisti nella sezione "Bandi e Avvisi" e nella parte inferiore della sezione "Chiarimenti" concernente la procedura di gara. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

È onere dei concorrenti visitare la Piattaforma S.TEL.LA. prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, al fine di verificare la pubblicazione delle informazioni complementari nonché la presenza di eventuali note integrative o esplicative.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC <u>arsial@pec.arsialpec.it</u> e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.



2.4 REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI E DOTAZIONE INFORMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presente procedura è interamente svolta attraverso una Piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del Codice. Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati nella Piattaforma. La registrazione dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della Piattaforma accessibili dal sito https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese.

La registrazione nella Piattaforma deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'Operatore Economico medesimo.

L'Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno della Piattaforma dall'account riconducibile all'Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno della Piattaforma si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'Operatore Economico registrato. L'accesso, l'utilizzo della Piattaforma e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le Istruzioni di gara, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nella Piattaforma o le eventuali comunicazioni. Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- una firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera s) D. Lgs.7 marzo 2005 n° 82;
- la registrazione alla Piattaforma con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al presente Disciplinare e nei manuali d'uso della Piattaforma;
- un indirizzo di posta elettronica certificata abilitata a ricevere anche e-mail non certificate.

Con il primo accesso al portale (Sezione "Registrazione e Abilitazioni" disponibile nella home Page del sito https://centraleacquisti.regione.lazio.it/) l'Operatore Economico deve compilare un questionario di registrazione; salvando i dati inseriti nel questionario l'operatore riceverà via e-mail all'indirizzo PEC indicato le credenziali per accedere alla Piattaforma.

A tal fine, l'Operatore Economico ha l'obbligo di comunicare in modo veritiero e corretto, i dati richiesti e ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione secondo le modalità indicate nelle Istruzioni di gara.

Per informazioni relative alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sulla Piattaforma è possibile utilizzare la casella di posta elettronica <u>supporto.stella@regione.lazio.it</u> o contattare il numero 06/997744 o consultare le "Istruzioni di gara", accessibili dal sito: https://stella.regione.lazio.it/Portale/. In caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE, la registrazione deve essere effettuata da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di Impresa o del Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice o del Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti.

I concorrenti esonerano espressamente ARSIAL e/o la Regione Lazio ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, la Piattaforma.



3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché la realizzazione del servizio di rilevamento pedologico al dettaglio richiesto della fascia costiera del Lazio, presuppone fasi successive di indagine pedologica, interpretazione della possibile distribuzione della tipologie di suoli, pianificazione del rilevamento di dettaglio, campionamento, esecuzione e valutazione delle analisi dei suoli ritenuti più significativi, che possono essere pienamente valutate solo avendo la visione complessiva dell'area interessata. Ancor più la visione d'insieme è necessaria nella fase di valutazione e classificazione dei suoli per la individuazione delle Unità Tipologiche di Suolo e la loro corretta attribuzione geografica. Inoltre, la stretta correlazione e compenetrazione delle fasi di rilevamento dei profili, campionamento dei suoli, predisposizione dei campioni di suoli e successiva analisi dei suoli, presuppone anche un necessario coordinamento diretto tra la/le ditte che eseguono il rilevamento e le valutazioni pedologiche e il laboratorio che esegue le analisi dei suoli allo scopo di garantire la massima finalizzazione di entrambi i servizi all'ottenimento del migliore risultato.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizio di rilevamento pedologico, alla scala di riferimento 1:50.000, dell'area costiera. Comprensivo di coordinamento, valutazioni preliminari delle Unità di Terre, implementazione della Banca Dati Pedologica Regionale e classificazione tipologica delle Unità di Suolo.	71351500- 8	P	227.000,00
2	Attività di analisi dei suoli limitatamente alle determinazioni analitiche affidate all'aggiudicatario e preparazione dei campioni di suolo per la pedoteca regionale e per le determinazioni analitiche a carico del committente.	71620000-	S	100.000,00
	Importo	327.000,00		

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a zero in quanto non si ravvisano rischi interferenti stante la natura e le modalità di svolgimento del servizio e non è pertanto necessaria la redazione del D.U.V.R.I.

L'appalto è finanziato con risorse proprie dell'Agenzia derivate dal finanziamento regionale delle attività istituzionali di ARSIAL.



4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è <u>di 3 anni</u> decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi: **ARSIAL si riserva la facoltà di estendere il servizio** oggetto dell'appalto all'interno sia dell'area interessata dall'appalto in oggetto, con l'integrazione di ulteriori profili pedologici e di tutte le attività ad essi collegate, sia ad altre aree del territorio regionale (non ricomprese nell'oggetto dell'appalto) con rilevamenti da pianificare in coerenza con quanto stabilito dal Capitolato, nei limiti di ulteriore disponibilità finanziaria.

Pertanto, in coerenza con l'art. 35, comma 4 del Codice, <u>il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 490.000,00</u> al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Ove la Stazione Appaltante dovesse attivare la predetta facoltà, il termine del contratto può essere differito del periodo massimo di anni 2.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.



Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. [Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14/2019 il riferimento all'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, deve intendersi effettuato all'articolo 95 decreto legislativo 14/2019]



6. REQUISITI GENERALI

Gli operatori economici devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata in relazione sia al consorzio che ai consorziati indicati quali esecutori.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni, in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 convertito in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Il requisito generale relativo all'assenza delle cause di esclusione ex art. 80 del Codice deve essere soddisfatto e, quindi, dichiarato:

- o da ciascun operatore candidato singolo;
- o da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di R.T.I. (sia costituito che costituendo);
- o da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate in caso di consorzio ordinario di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice (sia costituito che costituendo);
- o da ciascuna delle imprese retiste ai sensi dell'art. 45, co. 2, lett. f), del Codice;
- o da ciascuno dei componenti del GEIE di cui all'art. 45, co. 2, lett. g), del Codice;
- o al Consorzio e da tutte le imprese indicate quali esecutrici nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura



Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

A pena di non ammissione alla Procedura, qualora il concorrente partecipi in forma aggregata/associata (R.T.I., Consorzio o altra forma prevista dall'art. 45 del Codice) il requisito di idoneità professionale di cui al presente paragrafo deve essere posseduto da ciascuna impresa aggregata/associata a qualsiasi titolo partecipante alla Procedura.

<u>Per la comprova</u> del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte del concorrente, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

b) Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 50.000,00 IVA esclusa (cfr. allegato XVII al Codice); tale requisito è richiesto al fine di garantire una minima solidità finanziaria e il requisito deve essere rispettato con prevalenza dal soggetto che esegue la prestazione principale.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione concernete il fatturato globale degli ultimi tre esercizi finanziari.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da** meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

c) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture analoghi

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio:

- servizi/forniture analoghi alla prestazione principale, caratterizzata da studi e indagini pedologiche, di importo complessivo medio annuo pari a € 20.000,00.

<u>La comprova del requisito</u>, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:



- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.
- d) Possesso dei seguenti titoli di studio e/o professionali da parte del prestatore/imprenditore del servizio principale e/o dei componenti della struttura tecnico operativa /gruppi di lavoro (ivi inclusi i dirigenti dell'azienda) con laurea magistrale o specialistica in Scienze Agrarie, Geologiche, Naturali, Biologiche, Ambientali (es. Scienze e Tecnologie per l'Ambiente) e Ingegneria Ambientale, per i Pedologi in formazione è sufficiente la laurea triennale, ove prevista. Sono ammesse lauree equipollenti. Nella tabella 2 sono specificati ulteriori requisiti professionali e il numero di unità minime per ogni ruolo necessario per lo svolgimento della prestazione principale.

Tabella n. 2 – Requisiti minimi di esperienza professionale del gruppo di lavoro richiesto

N° Minimo Esperti	Figura	Requisiti minimi
1	Coordinatore di Progetto (A.1)	Almeno 10 anni di esperienza nella gestione di progetti di cartografie e banche dati pedologiche.
1	Coordinatore tecnico e responsabile delle attività GIS (A.2)	Almeno 5 anni di esperienza nell'attività di interpretazione di territoriale in ambiente GIS, ai fini della elaborazione di strati geografici di pedopaesaggi.
1	Coordinatore tecnico e responsabile della gestione delle banche dati pedologiche. (A.3)	Almeno 5 anni di esperienza nella gestione di banche dati pedologiche
3	Pedologi senior (A.4)	Almeno 6 anni di esperienza di rilevamento, classificazione, valutazione e cartografia dei suoli.
3	Pedologi Junior (A.5)	Almeno 2 anni di esperienza di rilevamento, classificazione, valutazione e cartografia dei suoli.
3	Pedologi in formazione (A.6)	La valutazione si baserà sulle esperienze maturate negli ambiti delle analisi territoriali, rilevamenti di campo (pedologici e non), utilizzazione di strumenti GIS, conoscenza dei luoghi e quanto altro attinente la presente attività.

La comprova del requisito è fornita mediante curriculum, firmati in ogni pagina, contenenti:

- 1. dati anagrafici;
- 2. indicazione del diploma di laurea e del relativo anno di conseguimento;
- 3. eventuale titolo della tesi in materie pedologiche (utile per la valutazione dell'esperienza in campo pedologico);
- 4. indicazione se iscritti ad albi professionali (specificare albo, eventualmente sezione se prevista e data di iscrizione) e/o altri albi od associazioni inerenti le attività del presente bando;
- 5. elenco di eventuali corsi e/o specializzazioni in materie pedologiche, ente organizzatore, durata del corso e data di inizio e di fine, stages di rilevamento in campagna e loro durata;
- 6. elenco dei lavori svolti per anno, inerenti le professionalità richieste, con indicazione del/i ruoli ricoperto/i per ciascun lavoro indicare l'ente appaltatore o la denominazione ufficiale della ricerca e descrivere brevemente le caratteristiche tecniche del lavoro;
- 7. l'elenco delle pubblicazioni inerenti studi, ricerche e lavori svolti per anno;
- 8. elenco delle esperienze di insegnamento in campo pedologico o affine con indicazione della data o del periodo in cui sono state tenute, dell'argomento delle lezioni, della denominazione del



corso e dell'ente organizzatore.

e) Possesso di una valutazione di conformità del prodotto/servizio determinazioni analitiche/prove su campioni di suolo alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 nel settore laboratori di prova, idonea, pertinente e proporzionata al seguente ambito di attività relativa alla prestazione secondaria consistente nella esecuzione di determinazioni analitiche su campioni di suolo come meglio descritte nell'allegato Capitolato. L'accreditamento del laboratorio deve includere <u>almeno 5 prove accreditate</u> delle 14 determinazioni analitiche richieste nel Capitolato, considerate le determinazioni alternative tra di loro.

<u>La comprova del requisito</u> è fornita mediante un certificato di prodotto/servizio rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi delle norme *UNI CEI EN ISO/IEC 17065* per lo specifico settore e campo di applicazione richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la Stazione Appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lett. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.



Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto **7.3 lett. c)** deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

Il requisito relativi al possesso di titoli di studio e/o professionali di cui al precedente punto 7.3 lett. d) relativi specificatamente al <u>servizio principale</u>, nel caso di più soggetti che effettuano la <u>prestazione principale</u>, possono essere posseduti dalla mandataria e dalle mandanti collettivamente. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito relativo al possesso di una valutazione di conformità di cui al precedente punto 7.3 lett. e) relativo del prodotto/<u>servizio secondario</u> determinazioni analitiche/prove su campioni di suolo deve essere posseduto dal laboratorio di prova/mandante che esegue la prestazione secondaria.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale.

Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti al punto 7.3 lettera c) e, quelli relativi all'accreditamento del laboratorio lettera e) il concorrente, ai sensi dell'articolo 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) presentare la dichiarazione di avvalimento concernente:
 - (i) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero la banca dati



- ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- (ii) l'obbligo verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- (iii) la non partecipazione alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'articolo 89, comma 7 del Codice;
- (iv) l'accettazione del patto di integrità con deliberazione del CdA ARSIAL n. 3 del 13 gennaio 2021 che adotta il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, allegato alla documentazione di gara;

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono indicati:

- i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane;
- b) la durata del contratto pari al tempo necessario all'esecuzione della prestazione che richiede l'utilizzo delle risorse oggetto di avvalimento;
- c) il corrispettivo o, in mancanza, l'interesse economico-patrimoniale conseguito dall'impresa ausiliaria;
- d) l'impegno a non mettere contestualmente a disposizione di altri soggetti le risorse oggetto di avvalimento per tutta la durata del contratto;
- e) il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A **pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

9. SUBAPPALTO.

Il subappalto è consentito in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 6.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'articolo 105, comma 3 del Codice. In caso di subappalto, la Stazione Appaltante provvede, ai sensi dell'articolo 105, comma 13, del Codice, a corrispondere all'appaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite dal subappaltatore.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- a) una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 6.540,00, rilasciata da un'impresa bancaria o assicurativa che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
- b) una dichiarazione di impegno, da parte di un soggetto con le caratteristiche di cui al punto a), anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia



fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria, redatta secondo lo schema contenuto nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n.31, copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'articolo 89 comma 1 del Codice, non comporta l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'articolo 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-

legittimati/Intermediari non abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'ambito della documentazione amministrativa il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti accompagnata da una dichiarazione attestante la conformità all'originale, sottoscritta digitalmente dal concorrente.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dai consorziati.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o dei consorziati.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere del concorrente dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento temporaneo di imprese, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).



Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 35 (trentacinque) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1197 del 29 dicembre 2020 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "portale dei pagamenti di Anac" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione della documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica deve essere effettuata nella Piattaforma secondo le modalità esplicitate nel presente Disciplinare di Gara. Ciascun concorrente deve predisporre la documentazione di gara, ai fini del successivo upload sulla Piattaforma, ove richiesto dal presente Disciplinare, firmando digitalmente i file pdf, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della Piattaforma accessibili al link

https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese

L'Offerta dovrà essere collocata sulla Piattaforma dal concorrente entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 21/3/2022. L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo della Piattaforma. E ammessa la presentazione di un'offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle Offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tale proposito si precisa che, qualora alla scadenza della gara risultino presenti nella Piattaforma più offerte dello stesso fornitore, salvo diversa indicazione del fornitore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima. Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva di quella precedente. Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione. La presentazione dell'offerta mediante la Piattaforma è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di ARSIAL ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo,



l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. In ogni caso il concorrente esonera ARSIAL da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della Piattaforma.

ARSIAL si riserva, in ogni caso, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento della Piattaforma.

.

Con riferimento all'appalto cui il concorrente intende partecipare, l'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del portale di e-procurement relative alla presente procedura ed essere composta dai seguenti documenti:

- ➤ Busta A Documentazione Amministrativa
- ➤ Busta B Offerta Tecnica
- ➤ Busta C Offerta Economica.

Per accedere alla sezione dedicata alla gara il concorrente deve:

- 1. accedere al portale https://stella.regione.lazio.it/Portale/
- 2. inserire le chiavi di accesso per accedere all'area riservata presente nel box grigio, cliccando sul link "Accedi":
- 3. accedere alla procedura in oggetto tramite nell'area "Bandi" "Bandi pubblicati";
- 4. una volta selezionato il Bando, nel Dettaglio dell'iniziativa cliccare "Partecipa", per accedere alla sezione dedicata alla creazione della propria Offerta.

Per una più completa descrizione delle modalità di registrazione alla Piattaforma e inserimento delle offerte si rimanda alle Istruzioni di gara.

Tutti i file relativi alla documentazione dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima cadauno di 100 Mb.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la Domanda di partecipazione, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Quanto alla sottoscrizione, si precisa che l'offerta deve essere sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila, nonché da ciascuna mandante/consorziata;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al Contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione



deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste la funzione di organo comune, nonché sottoscritta da ciascun retista;

- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al Contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, nonché da ognuna delle imprese aderenti al Contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b), c) del Codice, la domanda è predisposta e sottoscritta dal consorzio medesimo e da ciascuna consorziata indicata come esecutrice.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000.

Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. ARSIAL si riserva in ogni caso di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, copia autentica o conforme all'originale della documentazione richiesta in sola copia semplice.

In caso di operatori economici non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Busta A, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b), del Codice. L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 360 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, ARSIAL potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.



L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi sono preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (per esempio dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'articolo 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;
- il difetto di sottoscrizione che non preclude la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporta un'incertezza assoluta della stessa è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione Appaltante assegna al concorrente tramite comunicazione PEC o strumento analogo negli altri Stati membri all'indirizzo fornito dal concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la Sezione/Area del profilo utente dell'operatore economico dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura, escute la cauzione e segnala il fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il concorrente dovrà inserire nella apposita sezione della Piattaforma S.TEL.LA, la Documentazione Amministrativa di cui alla Busta A telematica, la quale contiene i seguenti documenti:

- domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
- D.G.U.E. (anche più documenti a seconda delle forme di partecipazione);



- PASSOE (contenente gli identificativi di ciascun partecipante);
- paranzia provvisoria ed eventuale documentazione a corredo a comprova della riduzione
- > contributo in favore dell'A.N.A.C.
- > eventuale documentazione relativa all'avvalimento.

Il tutto come meglio specificato nei paragrafi successivi nonché ai par.11 e 12 del presente Disciplinare

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

La domanda di partecipazione contenente anche le dichiarazioni integrative deve essere preferibilmente redatta sulla base del Modello fornito da ARSIAL (ALLEGATO I) e contenere tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. Si veda anche il successivo paragrafo 14.3.1

Il Concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il Concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale ai fini del caricamento sulla Piattaforma. Quanto alla firma, si precisa che la domanda deve essere sottoscritta:

- ✓ nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- ✓ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- ✓ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- ✓ nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

- ✓ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- ✓ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- ✓ nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.



Il concorrente allega copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Fermo restando quanto sopra, la domanda di partecipazione deve inoltre contenere:

- limitatamente ai raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'articolo 48 del D. Lgs. n. 50/2016:
 - 1) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
 - 2) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice;
- i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, P.E.C.;
- anche ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs.n. 50/2016, per tutte le comunicazioni inerente la presente procedura con la presentazione dell'offerta, l'elezione di domicilio nell'apposita area comunicazioni della Piattaforma S.TEL.LA ad esso riservata ed, altresì, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sulla Piattaforma S.TEL.LA, secondo quanto di seguito indicato e riportato nella suddetta Piattaforma.

Il DGUE, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

Il DGUE deve essere compilato sulla Piattaforma:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara.

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO (ALLEGATO I)

14.3.1 Dichiarazioni integrative

La domanda contiene le seguenti dichiarazioni integrative:



- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta; 3. in caso di Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. c), ove il consorzio, al fine di soddisfare i requisiti tecnico professionali e/o economico- finanziari, ricorra ai requisiti delle proprie consorziate non indicate quali esecutrici, indica la ragione sociale delle consorziate, la tipologia del requisito cui fa ricorso e la relativa misura;
- dichiarazione che l'offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi sia sulla determinazione della propria offerta;
- accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- tutte le risorse da impiegare per l'erogazione dei servizi oggetto dell'appalto, sia in fase di presa di carico sia durante l'erogazione dei restanti servizi, saranno quelle indicate nell'offerta tecnica e che eventuali sostituzioni dovranno essere debitamente motivate e approvate per iscritto da ARSIAL;
- accettazione del patto di integrità;
- impegno, ove non residente e privo di stabile organizzazione in Italia, ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 e a comunicare ad ARSIAL la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, l'indirizzo di posta certificata oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai 33 fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice ed elegge domicilio, per effetto della presentazione dell'offerta, nell'apposita area della Piattaforma ad esso riservata ed all'indirizzo di posta certificata sopra indicato;
- Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara ,ovvero non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere successivamente, su richiesta della Stazione Appaltante, adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), d.lgs. 50/2016.
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
- indicazione, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del D.G.U.E., nell'ipotesi in cui abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale e non sia stato ancor emesso il decreto di ammissione al concordato stesso di : a) gli estremi del deposito della domanda di ammissione; b) il provvedimento di autorizzazione a



partecipare alle gare rilasciato dal tribunale competente; c) il soggetto di cui intende avvalersi ai sensi dell'articolo 110, comma 4, del Codice;

- in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE che l'R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE è già costituito, come si evince dalla allegata copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica del mandato collettivo/atto costitutivo ovvero che è già stata individuata l'Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza, ovvero l'Impresa che, in caso di aggiudicazione, sarà designata quale referente responsabile del Consorzio e che vi è l'impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'articolo 48, comma 8, d.lgs. 50/2016, come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta allegate/a;
- in caso di Rete d'Impresa che la Rete è dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, d.l. 5/2009, e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e che la stessa è stata costituita mediante contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata ovvero atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005, di cui si allega copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica, ovvero che la Rete è priva di soggettività giuridica e dotata di organo comune con potere di rappresentanza ed è stata costituita mediante contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata/atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, di cui si allega copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica, ovvero contratto redatto in altra forma e che è già stato conferito mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla impresa mandataria, nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, come si evince dall'allegato documento prodotto in copia per immagine (Scansione di documento cartaceo)/informatica, ovvero nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete che la Rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza/priva di organo comune di rappresentanza/dotata di organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti, e che pertanto partecipa nelle forme di RTI:
 - già costituito, come si evince dalla allegata copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, con allegato mandato avente forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
 - costituendo e che è già stata individuata l'Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza (con scrittura privata ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005) e che vi è l'impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'articolo 48, comma 8, d.lgs. 50/2016, come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta allegate/a.



- in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE costituiti o costituendi che le Imprese partecipanti al R.T.I./Consorzio/Rete d'Impresa/GEIE eseguiranno i seguenti servizi: [come da allegato I]
- in caso Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. 50/2016 e di rete di imprese dotate di organo comune di rappresentanza e di soggettività giuridica che il Consorzio/Rete di impresa partecipa per le seguenti consorziate/Imprese: [come da allegato I]
- che non sussistono le situazioni di conflitto previste dagli artt.42, comma 2, del Codice dei contratti pubblici e dall'art.7 del DPR 16 aprile 2013 n.62
- che nei propri confronti e, per quanto di propria conoscenza, nei confronti dei soggetti indicati dall'art.85 del D.Lgs. 159/2011, (persone munite di potere di rappresentanza, direttore tecnico e componenti del collegio sindacale), non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs n. 159/2011(codice delle leggi antimafia)
- di impegnarsi, in nome e per conto della Società, in caso di aggiudicazione, a trasmettere, le dichiarazioni sostitutive previste dal Codice delle leggi antimafia rese dalle persone munite di potere di rappresentanza, direttore tecnico e componenti del collegio sindacale, unitamente alle rispettive dichiarazioni sostitutive relative ai familiari conviventi di maggiore età.

Si invitano i concorrenti ad utilizzare il modello ALLEGATO I del presente DISCIPLINARE predisposto da ARSIAL, che va compilato e sottoscritto digitalmente.

14.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- 1. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
- 2. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:

- **3.** copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- 4. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;



- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero,



se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 14.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "B" – OFFERTA TECNICA

Nelle apposite sezioni della Piattaforma S.TEL.LA, il concorrente, a pena di esclusione, deve allegare i sotto elencati documenti, redatti in lingua italiana, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine, secondo le modalità esplicitate nelle Istruzioni di gara:

a) Progetto contente la relazione tecnica dei servizi/forniture offerti e i curricula

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con esplicito riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati al successivo punto 17.1, gli elementi richiesti.

I curricula vitae delle figure professionali indicate nel gruppo di lavoro, dovranno essere redatti in formato EUROPASS, avendo cura di riportare tutte le esperienze e qualifiche significative per la valutazione descritta al punto 17.1, coerentemente con il ruolo attribuito e sottoscritti. I curricula non possono superare la lunghezza di 20 pagine ciascuno.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.



L'offerta tecnica, inoltre, deve essere contenuta entro le 20 pagine, al netto dei curricula, e redatta su fogli singoli di formato DIN A4 (non in bollo), utilizzando un font Arial 10, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine. In considerazione dei vincoli tecnologici della Piattaforma, si raccomanda di allegare file aventi una dimensione massima per singolo file di 100 MB.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1.

- b) Dichiarazione, se del caso, motivata e comprovata in merito alle informazioni contenute nell'offerta (con riferimento a marchi, brevetti, know-how) che costituiscono segreti tecnici e commerciali, pertanto ritenute coperte da riservatezza ai sensi dell'art. 53 del Codice, denominata "Segreti tecnici e commerciali". In base a quanto disposto dall'articolo 53, comma 5, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere fornito un principio di prova da parte dell'offerente. La dichiarazione sulle parti dell'offerta coperte da riservatezza deve quindi essere accompagnata da idonea documentazione che:
 - argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da secretare;
 - fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Non sono pertanto ammissibili generiche e non circostanziate indicazioni circa la presenza di ragioni di riservatezza. La Stazione Appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza presentata con il diritto di accesso dei soggetti interessati. Saranno comunque sottratti all'accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione presentata dal concorrente, nonché le informazioni annotate sul Casellario istituito presso l'A.N.AC

L'offerta tecnica deve essere, a pena di esclusione, priva di qualsivoglia indicazione diretta ed essenziale di carattere strettamente economico, che possa in qualunque modo anticipare quanto proposto nell'offerta economica. Tutti gli oneri e le spese comunque sostenuti per la preparazione e la presentazione delle offerte tecniche sono a carico dei concorrenti. ARSIAL non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenuta per la preparazione e la presentazione delle offerte, anche nel caso di successiva motivata adozione di provvedimenti in auto-tutela ovvero di sospensione, modifica, revoca/annullamento della presente procedura e/o di non aggiudicazione della presente procedura e/o di revoca/annullamento dell'eventuale aggiudicazione. Tutta la documentazione contenuta nell'Offerta Tecnica deve essere firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante dell'operatore economico ovvero da persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Documentazione Amministrativa.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA "C"- OFFERTA ECONOMICA (ALLEGATO II)

Ciascun concorrente deve presentare, a pena di esclusione, una sola offerta economica incondizionata nell'apposito campo della Piattaforma S.TEL.LA, secondo le modalità esplicitate nelle guide accessibili



dal sito https://stella.regione.lazio.it/Portale/ con l'indicazione in cifre del prezzo complessivo (I.V.A. esclusa) proposto a fronte della piena e corretta esecuzione di tutte le attività oggetto dell'appalto (sia a corpo sia a misura). Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

L'offerta deve indicare la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'articolo 95, comma 10 del Codice.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Il predetto allegato deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentate o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Documentazione Amministrativa (in caso di concorrenti associati dovrà essere sottoscritta digitalmente da ciascun operatore partecipante al raggruppamento) e, ai sensi dell'art. 32, comma 14 bis del Codice formerà parte integrante del contratto sottoscritto con l'Appaltatore.

Ai fini del valore complessivo dell'offerta economica si terrà conto di quanto dichiarato nell'apposito campo della Piattaforma, quindi si raccomanda di porre la massima attenzione prima di caricare sulla Piattaforma il valore dell'offerta economica.

Pertanto, qualora si rilevasse una discordanza tra il valore complessivo offerto come dichiarato sulla Piattaforma S.TEL.LA e quello risultante dalla somma dei totali dei prezzi unitari offerti per i singoli servizi come indicati nel predetto modello di offerta economica, si terrà conto di quanto dichiarato nell'apposito campo della Piattaforma S.TEL.LA.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

ARSIAL considera, conformemente a quanto previsto dall'art. 95 comma 6 lettera e) del codice e dalle linee guida Anac n.2, che la qualità del personale incaricato rivesta un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto, da cui consegue l'importanza relativa in termini di punteggio attribuita al criterio A che valuta l'esperienza del gruppo di lavoro.

Nella tabella 3 vengono indicati i pesi per criterio e sub-criterio di valutazione in ragione dell'importanza dei medesimi.



N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PESO MAX	N. SUB	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PESO MAX
	Esperienza del gruppo di lavoro aggiuntiva rispetto al requisito minimo	55	A.1	Coordinatore di progetto	9
			A.2	Coordinatore tecnico e responsabile delle attività GIS	4
			A.3	Coordinatore tecnico e responsabile della gestione delle banche dati pedologiche.	4
Α			A.4	Pedologi senior	15
			A.5	Pedologi Junior	12
			A.6	Pedologi in formazione	9
			A.7	Figure aggiuntive	2
	Relazione tecnica contenente le caratteristiche tecnico scientifiche del progetto di servizio offerto	25	B.1	Organizzazione delle attività di ufficio e di campo	5
В			B.2	Integrazione delle varie fasi e dei vari esperti, finalizzata a garantire il rispetto dei tempi di esecuzione del contratto	10
			B.3	Esperienza in attività oggetto dell'appalto svolte sul territorio regionale	5
			B.4	Proposte di innovazione ed avanzamenti tecnico scientifici nella esecuzione del servizio oggetto di appalto	5
	Totale	80			80

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 10,0 per il criterio A e pari a 10,0 per il criterio B. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore a ciascuna delle predette soglie.

A – Esperienza del gruppo di lavoro aggiuntiva rispetto al requisito minimo. La valutazione del criterio A è redatta sulla base dei pesi di dettaglio definiti nella tabella 4 che indica l'esperienza del gruppo di lavoro aggiuntiva rispetto al requisito minimo, da rilevare sulla base dei curricula, a cui sono associate i diversi pesi per livello.

Si segnala inoltre, che se uno stesso nominativo viene indicato come esperto in più sub criteri, devono essere rispettate le seguenti limitazioni:

- ✓ le figure A1, A2 ed A3 possono essere presentate anche come figura A4 (nel caso per ognuna delle due figure verrà fatta valutazione separata sulla base del CV, valutando separatamente le competenze/esperienze attinenti le diverse qualifiche).
- ✓ le figure A4 possono essere presentate anche come figura A1, A2, A3 (nel caso per ognuna delle due figure verrà fatta valutazione separata sulla base del CV, valutando separatamente le competenze/esperienze attinenti le diverse qualifiche).
- ✓ la figura A2 ed A3 possono coincidere nello stesso esperto (nel caso per ognuna delle due figure verrà fatta valutazione separata sulla base del CV, valutando separatamente le competenze/esperienze attinenti le diverse qualifiche).
- B **Relazione tecnica.** Deve contenere l'indicazione e descrizione degli specifici elementi oggetto di valutazione, in coerenza con i criteri e sub criteri di valutazione tecnica previsti dalla Stazione Appaltante. Tutti i prodotti/servizi proposti devono rispettare, pena l'esclusione, le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato posto a base di gara. Di seguito una elencazione non esaustiva delle tematiche che possono essere riportate nella relazione:



- ✓ Organizzazione del gruppo di lavoro con descrizione sintetica dei soggetti partecipanti alle attività, prestazione principale e secondaria, delle figure tecniche e scientifiche coinvolte, e indicazione della loro corrispondenza con le figure indicate nella tabella relativa agli elementi di valutazione al punto A.
- ✓ Conoscenza del territorio, ovvero descrizione sintetica delle attività che il gruppo di lavoro ha svolto nel territorio regionale che riguardino i suoli e tematiche tecnicamente collegate, per la prestazione principale e secondaria.
- ✓ Descrizione delle modalità atte alla realizzazione della Banca dati delle Unità di Terre.
- ✓ Le modalità organizzative delle fasi di rilevamento, con particolare riferimento alla acquisizione delle autorizzazioni alla esecuzione dei rilevamenti, ove necessario in coordinamento con il Committente.
- ✓ Descrizione delle modalità per l'elaborazione (integrazione) del catalogo dei suoli regionale e per la implementazione/completamento della Banca dati delle Unità di Suolo.

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

I punteggi relativi ai sotto-criteri di valutazione dell'offerta tecnica, verranno assegnati mediate il metodo aggregativo-compensatore e sarà calcolato fuori dalla Piattaforma S.TEL.LA..

In particolare, ogni componente della Commissione attribuirà a ciascun elemento di valutazione un coefficiente discrezionale tra zero e uno, sulla base di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizio:

- -0 = NON VALUTABILE
- da 0,1 a 0,4 = SUFFICIENTE
- da 0,5 a 0,7 = BUONO
- da 0.8 a 1 = OTTIMO

La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'Offerta in relazione al criterio discrezionale in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio - coefficiente preliminare V(a)pi - da applicare al medesimo criterio. Il punteggio tecnico attribuito per il singolo elemento di valutazione, sarà dato dal prodotto del coefficiente definitivo V(a)i x il peso attribuito al criterio. Il punteggio tecnico definitivo, per ciascuna offerta, sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti sui i singoli elementi di valutazione.

Il punteggio tecnico minimo per accedere alla successiva fase dell'apertura dell'offerta economica è pari a 20, coerentemente con quanto previsto al punto 17.1.

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio attribuito alle Offerte Economiche (max 20 punti) verrà calcolato, sulla base dell'importo complessivo offerto per la fornitura del prodotto, in ribasso rispetto alla base d'asta.

L'offerta economica dovrà precisare l'importo per singolo prodotto, IVA esclusa, espresso in cifre ed in lettere, fino alla seconda decimale.

Alla migliore offerta economica verrà attribuito il punteggio massimo di 20 punti. Alle offerte economiche di importo superiore verrà attribuito un punteggio a scalare calcolato secondo la formula di seguito riportata

$$p = pM * Pm/P$$

In cui:



p = punteggio da attribuire all'offerta presa in considerazione

pM = punteggio massimo attribuibile (punti 20)

P = prezzo dell'offerta presa in considerazione

Pm = prezzo migliore offerta.

17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi di cui sopra, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi totali. Il Punteggio Totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale al punteggio tecnico (Pt) sommato al punteggio economico (Pe): dove:

Pt = somma dei punteggi tecnici;

Pe = punteggio attribuito all'offerta economica.



Tabella n. 4 – Definizione dei sub criteri discrezionali di valutazione dell'offerta tecnica, limitatamente al criterio A

Puntoggi Numero Caratteristiche degli Esperti richiesti							
Punteggi tabellari	esperti						
tabchan	richiesto*	Criterio	peso **	Criterio	peso **	Criterio	peso **
A.1	1	Oltre 15 anni di esperienza nella gestione e coordinamento di progetti di cartografie e banche dati pedologiche con almeno un progetto ed un anno di attività svolta nel territorio regionale.	9	banche dati pedologiche	6	Oltre 10 anni di esperienza nella gestione di progetti di cartografie e banche dati pedologiche. Valorizzando l'attività svolta sul territorio regionale.	3
A.2	1	Oltre 10 anni di esperienza nell'attività di interpretazione di territoriale in ambiente GIS, ai fini della elaborazione di strati geografici di pedopaesaggi. Esperto in Digital Soil Mapping, con pubblicazioni su riviste scientifiche accreditate. Attività svolta nel territorio regionale.	4	Oltre 10 anni di esperienza nell'attività di interpretazione di territoriale in ambiente GIS, ai fini della elaborazione di strati geografici di pedopaesaggi. Esperto riguardante il Digital Soil Mapping, su cui ha prodotto pubblicazioni su riviste scientifiche accreditate.	2	Oltre 5 anni di esperienza nell'attività di interpretazione di territoriale in ambiente GIS, ai fini della elaborazione di strati geografici di pedopaesaggi. Valorizzando l'attività svolta sul territorio regionale.	1
A.3	1	Oltre 10 anni di esperienza nella gestione elaborazione di banche dati pedologiche tra cui attività pregresse che riguardino la banca dati pedologica della regione Lazio.	4	Oltre 5 anni di esperienza nella gestione elaborazione di banche dati pedologiche tra cui attività pregresse che riguardino la banca dati pedologica della regione Lazio	3	Oltre 5 anni di esperienza nella gestione di banche dati pedologiche. Valorizzando l'attività svolta sul territorio regionale.	1
A.4	3	Oltre 10 anni di esperienza di rilevamento, classificazione, valutazione e cartografia dei suoli, con esperienze pregresse di rilevamento nel territorio regionale.	5	Oltre 10 anni di esperienza di rilevamento, classificazione, valutazione e cartografia dei suoli.	3	Oltre 6 anni di esperienza di rilevamento, classificazione, valutazione e cartografia dei suoli.	2
A.5	3	Oltre 4 anni di esperienza di rilevamento, classificazione, valutazione e cartografia dei suoli, con esperienze pregresse di rilevamento nel territorio regionale.	4	Oltre 4 anni di esperienza di rilevamento, classificazione, valutazione e cartografia dei suoli.	2	Oltre 2 anni di esperienza di rilevamento, classificazione, valutazione e cartografia dei suoli.	1



Punteggi	Numero	Caratteristiche degli Esperti richiesti							
tabellari	esperti	Criterio	peso **	Criterio	peso **	Criterio	peso **		
A.6	3	Esperienza maturata nell'ambito delle analisi territoriali, rilevamenti di campo (pedologici e non), utilizzazione di strumenti GIS, conoscenza dei luoghi e quanto altro attinente la presente attività. Studio e conoscenza di argomenti collegate alle attività in oggetto, attività di rilievo in campo e pregresse conoscenze formative in pedologia.	3	Esperienza maturata nell'ambito delle analisi territoriali, rilevamenti di campo, utilizzazione di strumenti GIS, conoscenza dei luoghi e quanto altro attinente la presente attività. Studio e conoscenza di argomenti collegate alle attività in oggetto, attività di rilievo in campo.	2	Esperienza maturata nell'ambito delle analisi territoriali, rilevamenti di campo, utilizzazione di strumenti GIS, conoscenza dei luoghi e quanto altro attinente la presente attività. Studio e conoscenza di argomenti collegati alle attività in oggetto.	1		
A.7	Figure aggiuntive	LAITH ACHARTI CON COMBATANZA CHACIAIICHA NAILA MATARA OGGATTO NAIL ABHAILA NAITHCOIAR CHACCARA CCIANTITICO INTEGRATIVO NAILA NIIAITHCHA RICHIACTA					2		
Punteggio massimo			55		34		19		

^{*} É il numero minimo di esperti richiesti che soddisfino, ciascuno, almeno il requisito indicato al paragrafo 7.3 punto b). La valutazione verrà effettuata sul numero richiesto, sulla base dei CV, in presenza di un maggior numero di esperti verranno selezionati i curricula migliori. Eventuale personale aggiuntivo sarà valutato esclusivamente secondo il criterio B o secondo il criterio A.7, in funzione di quanto indicato nel progetto di offerta.

^{**} Nel caso il numero minimo di esperti sia maggiore di 1, il valore indicato si intende per singolo esperto.



18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA:

Gli operatori economici potranno assistere alla prima seduta pubblica virtuale da remoto attraverso il proprio PC collegandosi in modalità virtuale tramite la Piattaforma S.TEL.LA. Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sulla Piattaforma almeno 3 (tre) giorni naturali prima della data fissata Tutte le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sulla Piattaforma almeno 3 (tre) giorni naturali prima della data fissata.

Il RUP procederà, nella prima seduta virtuale, a verificare quali offerte siano state inserite nella Piattaforma entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte e, una volta aperta la Busta A, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP ovvero il seggio di gara istituito ad hoc procederà in seduta riservata a:

- a) verificare la conformità della documentazione di cui alla Busta A Documentazione Amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Al termine dell'analisi dei documenti contenuti nella busta A - Documentazione Amministrativa, all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché la sussistenza dei requisiti soggettivi e economico-finanziari, sarà adottato il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura e le ammissioni, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2-bis e 5, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo, del Codice, ARSIAL si riserva di chiedere agli operatori economici concorrenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla Delibera n. 157/2016.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La Stazione Appaltante pubblica, sul proprio profilo, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.



20. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica tramite la Piattaforma, procede allo sblocco e all'apertura delle offerte tecniche, nonché alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.

In una o più sedute riservate tramite la Piattaforma la commissione procede all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel Bando e nel presente Disciplinare.

La commissione individua i concorrenti che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti concorrenti.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17.

La Stazione Appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 22.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 21.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'articolo 59, comma 4 lettera a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;



- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica. La commissione non procede alla apertura dell'offerta economica dei predetti concorrenti.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per PEC al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lettera c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la Stazione Appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.



L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 76/00, convertito in legge n. 120/20, si procede alla stipulazione e all'esecuzione del contratto previa acquisizione dell'informativa liberatoria provvisoria, anche quando l'accertamento è eseguito da un soggetto che non risulti censito salvo il successivo recesso dal contratto, laddove sia accertata dopo la stipulazione del contratto la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al d.lgs. 159/11. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori prestatori di servizi e esecutori di lavori di cui all'articolo 1, comma 53 della legge 190/2012, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori equivale al rilascio dell'informazione antimafia.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del Bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 21.000,00. La Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.



Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (articolo 6, comma 4, della legge n.136/10).

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto. .

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. CODICE ETICO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e ai doveri richiamati nel Codice Etico e ai principi e alle previsioni contenute *nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza* adottato con Deliberazione del CdA ARSIAL n. 3 del 13 gennaio 2021 e *nel Codice di Comportamento* adottato con Deliberazione dell'Amministratore Unico di ARSIAL n. 14 del 15 giugno 2017.



In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante: Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza - ARSIAL https://www.arsial.it/wp-content/uploads/provvedimenti/ARU del 0014 2017.pdf.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi inoltrando apposita istanza mediante la Piattaforma, o qualora l'istante non sia registrato sulla Piattaforma, mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica della Stazione Appaltante arsial@pec.arsialpec.it.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

27.1 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

27.2 BASE GIURIDICA E NATURA DEL CONFERIMENTO

Il concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

27.3 NATURA DEI DATI TRATTATI

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (per esempio anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati ("giudiziari") di cui all'articolo 10 Regolamento UE, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla normativa vigente ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" ("sensibili") di cui all'articolo 9 Regolamento UE.



27.4 MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

27.5 AMBITO DI COMUNICAZIONE E DI DIFFUSIONE DEI DATI

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e/o di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno pubblicati sul sito internet Bandi di gara e contratti - ARSIAL

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (articolo 1, comma 16, lettera b, e comma 32 legge n. 190/12; articolo 35 decreto legislativo n. 33/12; nonché articolo 29, decreto legislativo n. 50/16), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet ARSIAL -L'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

27.6 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli articoli 89 del Regolamento UE.

27.7 DIRITTI DEL CONCORRENTE/INTERESSATO

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha:

- i. il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
- ii. il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- iii. il diritto di chiedere e nel caso ottenere la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento;



iv. il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'articolo20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perverrà nei termini di legge e/o non sarà ritenuta soddisfacente dall'interessato, quest'ultimo potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

27.8 TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Titolare del trattamento è la Stazione Appaltante, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato al seguente indirizzo email dpo@arsial.it

27.9 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

Il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Sandra Di Ferdinando

> Il Direttore Dott. Agr. Fabio Genchi